Pubblicato il 10/02/2026

N. 00423 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 00289/2026 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2026, proposto da

Fiordaliso s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Donato Nardone, Antonio De Rosa, Pietro Sudano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

a) del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 20 del 26 settembre 2025, avente a oggetto "*Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Campania.*

Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi non SIGC) - SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole - bando approvato con DRD n. 255 del 24.04.2024 - Approvazione della Graduatoria Regionale Provvisoria e dell'elenco delle domande immediatamente finanziabili";

b) del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 655 del 15 ottobre 2024, avente a oggetto "*Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Campania. Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi non SIGC) - SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole - Ulteriore proroga del termine per la presentazione della domanda di sostegno*";

c) del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 540 del 2 settembre 2024, avente a oggetto "*Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Campania. Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi non SIGC) - SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole - Proroga del termine per la presentazione della domanda di sostegno*";

d) di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse e finanziabili;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa Valeria

Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il presente giudizio ha ad oggetto il bando di selezione di attuazione dell'intervento "*SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole*" del C.S.R. Campania 2023/2027;
- la parte ricorrente impugna i decreti dirigenziali n. 540 del 2 settembre 2024 e n. 655 del 15 ottobre 2024, con i quali la Regione Campania ha differito il termine di scadenza per la presentazione delle domande, in uno al decreto n. n. 20 del 26 settembre 2025 di approvazione della graduatoria;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, disporre l'integrazione del contraddittorio, anche per pubblici proclami, considerato il numero degli interessati, nei confronti di tutti i soggetti ricompresi nella predetta graduatoria, che risulterebbero danneggiati dall'accoglimento del presente ricorso, con le modalità che seguono:

- notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, del codice del processo amministrativo, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania degli estremi della presente ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del codice del processo amministrativo;

Ritenuto che a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrente dalla pubblicazione della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, e fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che, in ordine alle prescritte modalità di notifica, permangono i seguenti obblighi in capo all'Amministrazione:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati trasmessi da parte

ricorrente, con l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- non rimuovere dal proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, la documentazione ivi inserita;

- fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina in cui sono stati pubblicati gli atti su menzionati;

- rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, con la precisa indicazione della data in cui è avvenuta la pubblicazione;

Precisato che la prova del compimento dei prescritti adempimenti, contenente anche l'attestato rilasciato dall'Amministrazione, dovrà essere depositata agli atti del giudizio, a cura della parte ricorrente, entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione o, se successivo, dal rilascio dell'attestato, il tutto a pena di decadenza;

Ritenuto, infine, di dover fissare nuova udienza di camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare al 1° aprile 2026, riservando ogni altra decisione, in rito, nel merito e sulle spese anche della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) dispone gli adempimenti di cui in parte motiva e rinvia alla camera di consiglio del 1° aprile 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Valeria Ianniello

IL PRESIDENTE
Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO